

Ricorso n. 33)

Ricorrente: .....

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

#### Fatto

Il signor ....., in data 25 luglio 2007, ha richiesto all'URP dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici il rilascio di documentazione del medesimo ente.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, in data 3 dicembre 2007, il signor .....ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

#### Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 3 dicembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Il Segretario

Ricorso n. 34)

Ricorrente: Signora .....

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di .....

#### Fatto

La signora ....., in data 20 settembre 2007, al fine della tutela dei propri diritti, ha formulato all'Istituto Comprensivo Statale “....” di ..... un'istanza di accesso, che veniva soddisfatta il 18 ottobre 2007 con l'invio di parte della documentazione richiesta.

Contro tale parziale diniego - e per ottenere l'accesso ai documenti relativi alla predisposizione della graduatoria che ha individuato nella stessa signora il docente in esubero, soprannumerario e perdente posto, per l'anno scolastico 2006/2007, nonché dei documenti relativi all'attività che ha portato alla determinazioni delle cattedre di diritto relative al CTP – scuola primaria – alfabetizzazione per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 – la signora ha trasmesso, in data 15 novembre 2007, un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990.

Successivamente, il 3 dicembre 2007, l'amministrazione resistente, con riferimento al ricorso in esame, ha inviato una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha evidenziato:

di avere trasmesso all'istante tutti i documenti richiesti, di cui la scuola è in possesso, che non esistono documenti riferiti alla predisposizione della graduatoria dei docenti in soprannumero, in quanto i punteggi vengono attribuiti sulla base delle tabelle di valutazione del M.P.I

che il documento contenente la graduatoria è stato, in ogni caso fornito all'istante che l'attività per la determinazione delle cattedre di diritto del CTP non è di competenza dell'Istituto, ma dell'Ufficio Scolastico provinciale di .....

di avere fornito, in data 28 novembre 2007, l'ulteriore documentazione richiesta con la nota del 5 novembre 2007, vale a dire le copie degli avvisi agli insegnanti interessati e della documentazione relativa alla determinazione dei punteggi attribuiti agli stessi.

#### Diritto

In merito ai fatti esposti, la Commissione osserva quanto segue.

Considerato il disposto dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell' autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, nonché quanto dichiarato dall'amministrazione resistente, in merito alla trasmissione all'odierno ricorrente di tutti i documenti richiesti in proprio possesso, materialmente esistenti, si ravvisa in capo allo stesso la soddisfazione del proprio interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 35)  
Ricorrente: Signora .....

contro  
Amministrazione resistente: INAIL – sede di.....  
e nei confronti di: Sig. ....

#### Fatto

La signora ....., dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace di ....a, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig. ...., tramite il proprio legale, ha formulato all'INAIL, sede di ....., un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo. In particolare, la signora ..... ha chiesto di accedere "agli atti depositati presso codesto rispettabile ente dal sig., nonché alle eventuali conclusioni raggiunte dall'ente stesso, anche in relazione al preteso nesso causale tra il preteso evento (del .....2004), lamentato in querela, e i pretesi danni biologici del sig....., onde comprendere se gli stessi siano effettivamente esistenti e, in subordine, se siano riconducibili al predetto episodio o ad altro, nonché per comprendere, in estremo subordine, se sia richiesta una duplicazione delle richieste risarcitorie", al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso sig... con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel 2004.

Il Sig... si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per "non meno di euro .....", asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora ..... e un grave danno alla sua salute ("una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing"), allorquando, nel 2004, entrambe prestavano servizio presso il .... in... L'INAIL, sede di ....., con nota del 25 ottobre 2007, ricevuta in data 31 ottobre 2007, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, "ai sensi del vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso".

Pertanto, la signora ....., tramite il suo legale, in data 30 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alle "richieste (con relativi allegati) presentate dal sig..... ovvero richieste di cui la spett.le Pubblica Amministrazione interpellata sia a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, a partire dal 2002 ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'ufficio interessato".

L'INAIL, successivamente, in data 10 dicembre 2007, trasmetteva alla Commissione copia del proprio regolamento di accesso, nonché una memoria difensiva.

#### Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall'amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all'onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un'istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell'amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL del diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto dello stesso, non si individua un'ipotesi di limitazione o esclusione dell'accesso rapportabile alla questione in esame.

L'istanza di accesso del legale della sig.ra ..... è infatti, volta ad ottenere copia di ciò che l'amministrazione resistente dichiara, nella propria memoria difensiva, di detenere "allo stato attuale", vale a dire, la documentazione fornita dal sig. .... (denuncia di malattia professionale, primo certificato medico, copia di due perizie mediche di consulenti di parte del signor ..... ) e non la "documentazione amministrativa e medica propria", ancora in formazione, e relativa all'accertamento della sussistenza o meno della patologia dello stesso.

Tale istanza trova conferma, oltre che per le ragioni esposte, altresì, nell'articolo 25, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al comma 2, secondo cui " la richiesta di accesso ai

documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie.

In ogni caso, si evidenzia che, quale norma speciale rispetto al proprio regolamento di accesso opposto dall'amministrazione resistente, rileva il disposto dell'art. 391-quater c.p.p. "Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione", secondo cui "Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368".

Pertanto, i documenti richiesti dal legale della signora ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 36)  
Ricorrente: Dott. ....  
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### Fatto

Il Dott. ...., in data 15 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia della relazione al Consiglio di Stato, munita del visto del Ministro, relativa al ricorso al Capo dello Stato, da lui inoltrato al Ministero stesso in data 20 agosto 2007, per una predisposizione più articolata della difesa dei propri interessi.

In data 31 ottobre 2007, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, opponendo la formazione in corso del documento richiesto, nonché la sottoposizione dello stesso al segreto professionale, in analogia con quanto avviene per gli atti posti in essere dalle Avvocature dello Stato, sottratti all'accesso dall'art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200.

Pertanto, il Dott. .... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

#### Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura,

allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Non si condividono, dunque, le opposizioni formulate dall'amministrazione resistente circa l'apposizione del segreto professionale al documento richiesto, poiché trattasi di un documento amministrativo, in merito all'accessibilità del quale non vi è la previsione di alcun vincolo, neanche da parte del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che lo prevede espressamente.

D'altronde, è corretto che il ricorrente possa prenderne visione, quale parte del procedimento che lo riguarda, per poter predisporre la difesa dei propri diritti.

Infine, in merito alla circostanza che il documento richiesto sia ancora in formazione, si osserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, potrà essere disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso sullo stesso al momento in cui sarà concluso.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 37)  
Ricorrente: sig.ra  
contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di....

#### Fatto

La signora sig.ra....., docente di 1<sup>a</sup> fascia presso l'Accademia di Belle Arti di ....., in data 5 settembre 2007, ha richiesto al direttore della stessa di potere avere la copia di alcuni verbali del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, la signora, in data 26 novembre 2007, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

#### Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 26 novembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Presidente

Ricorso n. 38)  
Ricorrente: sig....  
contro

Amministrazione resistente: INPDAP di...

#### Fatto

Il signor ....., dipendente della sede provinciale INPDAP di ....., asserendo la necessità della tutela dei propri diritti, con diverse note ha richiesto ai suddetti uffici diversa documentazione, che vede coinvolti anche soggetti terzi.

L'amministrazione resistente, in data 16 luglio 2007, ha negato il suddetto accesso e, pertanto, il signor..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

La Commissione, nel plenum del 15 ottobre 2007, ha accolto il ricorso proposto contro il diniego ad ottenere "copia del verbale di censura inflitta al richiedente alla fine del 2001", dichiarandolo inammissibile per il resto.

In data 3 settembre 2007, l'amministrazione ha dato in visione all'istante il suddetto documento, escludendo dall'accesso la restante documentazione facente parte del fascicolo personale dell'istante.

Pertanto, il Signor ....., volendo visionare l'intera documentazione facente parte del proprio fascicolo personale, in data 21 novembre 2007, ha presentato un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

#### Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2007 dispone che "il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato" si formula "avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso".

I termini per la presentazione del ricorso decorrono "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE